



COMUNE DI PRATOLA SERRA AVELLINO

SETTORE TECNICO
Servizio Urbanistica

Via G. Picardo n. 31 - Telef. n. 0825/967816 - Fax n. 0825/967815

www.pratolaserra.gov.it

 **COMUNE DI PRATOLA SERRA**
Provincia di Avellino
Prot. 0004209 in Partenza del 28-06-2019
Destinatario: HIGHTEL TOWERS -
VODAFONE ITALIA
Ufficio Assegnatario: UFFICIO TECNICO

Alla ditte: **Hightel Towers S.p.A.**
Vodafone Italia S.p.A.

PEC: highteltowersspa@legalmail.it
PEC: vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

Oggetto: Realizzazione di infrastruttura per impianti di comunicazione elettroniche;
Rif. Sito Hightel Towers S.p.A.: HAV0003 – Pratola Serra città;
Rif. Sito Vodafone Italia S.p.A.: 4RM01536 – Pratola Serra città;
Autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 251/2003 (istanza prot. 765 del 17.2.2016).

Provvedimento di Annullamento del "Silenzio/Assenso"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Assessore Simona SILANO, in virtù della Deliberazione di G.C. n. 16 del giorno 11/02/2019, con la quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Settore Tecnico in attuazione dell'articolo 5, ultimo comma, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

PREMESSO

che le società HIGHTEL TOWERS S.p.a. e VODAFONE ITALIA S.p.a. hanno presentato istanza prot. 765 del 17.2.2016 per il rilascio di un'autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 alla realizzazione di un impianto di comunicazioni elettroniche in via Conseva Carlecchie (foglio n. 7, p.lla n. 538);

ESAMINATA

la relazione tecnica redatta dall'ing. Auricchio Antonio Emanuele, acquisita al prot. 941 dell'11.02.2019 e fatta propria dall'intestato Comune con delibera di G.C. n. 60 del 03/06/2019, con la quale – oltre a delle plurime difformità in fase di esecuzione rispetto al progetto assentito – sono stati accertati ulteriori vizi inficianti il silenzio-assenso formatosi sulla ridetta istanza prot. 765 del 17.2.2016;

RITENUTO

in particolare, quanto ai vizi inficianti il predetto titolo edilizio, che con la predetta relazione tecnica, cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio, è stato accertato che negli elaborati progettuali non risulta indicata alcuna misura di rispetto (DCA) dalla linea elettrica di media tensione (20 KV) ivi esistente;

che tale linea elettrica, da classificare di "II specie" (L. 36/2001, DPCM dell'8.7.2003, DM 29.5.2008), si trova ad una Distanza di Prima Approssimazione (DPA) di appena 2,73 m., laddove sarebbe dovuta essere collocata ad una distanza non inferiore a 4,00 m.;

VALUTATO

che la mancata indicazione di tale distanza in fase di progettazione, vieppiù perchè inferiore in concreto a quella minima legale, non può che produrre conseguenze inficiani il titolo edilizio formatosi per silentium, anche e soprattutto perchè pregiudica ed aggrava il persistente rischio di "ribaltamento" del palo "porta antenna" e relativo "pennone", la cui rilevante altezza (28,00 m.) interferisce pericolosamente con la predetta linea elettrica di media tensione (20 KV) che alimenta parte dell'abitato di Pratola Serra, con gravissimo rischio per la salute pubblica e privata;

CONSIDERATO

che tale gravissimo, persistente rischio integra ex se la piena sussistenza di un un pregnante interesse pubblico alla caducazione in autotutela del "silenzio/assenso" in argomento; che, inoltre, nella comparazione degli opposti interessi, risulta prevalente quello pubblico nella versione appena evidenziata all'annullamento del "silenzio/assenso", rispetto a quello privato al completamento/attivazione dell'impianto, stante anche la non trascurabile considerazione che nella specie, per i pregressi, plurimi provvedimenti che hanno riguardato la realizzazione dell'impianto medesimo, non si può assolutamente parlare di affidamento tutelabile nella legittimità del "silenzio/assenso" oggetto di annullamento;

PRESO ATTO

Che l'intestato Comune, con note prot. 224 del 10/01/2019 e prot. 1705 del 14/03/2019, ha inutilmente chiesto sia ad Enel spa sia a E-distribuzione spa di compiere un sopralluogo per verificare l'osservanza della distanza tra la predetta linea elettrica e l'impianto in questione e di sapere se avessero mai rilasciato un nulla-osta all'esecuzione di detto impianto ad una distanza così ridotta da una linea elettrica di media tensione (20 KV), senza tuttavia ricevere risposta alcuna, dal che emerge la sussistenza di un ulteriore vizio inficiante il titolo edilizio oggetto del presente provvedimento di autotutela;

VISTA

la propria comunicazione prot. n. 3575 del 06/06/2019, di avvio del presente procedimento di annullamento del predetto "silenzio/assenso" formatosi sull'istanza delle ridette società prot. 765 del 17.2.2016;

CONSIDERATO

che le destinatarie della ridetta comunicazione di avvio procedimentale non hanno esercitato i diritti partecipativi nel termine loro assegnato, nè comunque successivamente;

TENUTO PRESENTE

che le plurime pronunce giurisdizionali già intervenute nella vicenda amministrativa in esame contengono statuizioni che hanno riguardato provvedimenti assolutamente autonomi e distinti dal presente per presupposti, talchè non precludono l'esercizio del potere di autotutela per i vizi prima illustrati;

DISPONE

di annullare, ad ogni effetto di legge e per i motivi illustrati in narrativa, il "Silenzio/Assenso" formatosi sull'istanza presentata dalle società HIGHTEL TOWERS S.p.a. e VODAFONE ITALIA S.p.a. il 17.2.2016 (prot. 765), per il rilascio di un'autorizzazione ex

art. 87 d.lgs. n. 259/2003 alla realizzazione di un impianto di comunicazioni elettroniche in via Conseva Carlecchie (foglio n. 7, p.lla n. 538).

E' pertanto immediatamente inibita la prosecuzione dei lavori di realizzazione di tale impianto, anche solo per quanto riguarda la parte tecnologica ovvero l'attivazione dello stesso.

Con separato e successivo provvedimento si disporranno le necessarie misure ripristinatorie dello stato dei luoghi.

Dalla Residenza Municipale, li 28/06/2019.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Assessore *Simona SILANO*